



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL
SUOLO PUBBLICO, DEL CANONE
MERCATALE E DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

Anno 2023



Comune di Montopoli in Val d'Arno



Comune di Montopoli in Val d'Arno

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1	Oggetto del regolamento.....	5
Art. 2	Generalità.....	5
Art. 3	Suddivisione del territorio comunale	6
Art. 4	Definizioni.....	6
Art. 5	Occupazioni abusive.....	6

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI CANONE

Art. 6	Funzionario responsabile.....	7
Art. 7	Termini e modalità per il pagamento del canone.....	7
Art. 8	Penalità, indennità, sanzioni.....	8
Art. 9	Definizione agevolata della penale.....	9
Art. 10	Diffida ad adempiere – Ingunzione di pagamento -Riscossione coattiva.....	9
Art. 11	Rimborsi e compensazioni.....	9
Art. 12	Contenzioso.....	10

TITOLO III OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 13	Domanda e procedimento amministrativo.....	10
Art. 14	Rilascio della concessione o autorizzazione e contenuto.....	12
Art. 15	Occupazioni d'urgenza.....	12
Art. 16	Esclusioni.....	13
Art. 17	Caratteristiche del titolo e obblighi generali del concessionario o dell'autorizzato...14	
Art. 18	Cessazione della concessione o autorizzazione – Rinuncia, decadenza e revoca.....	15
Art. 19	Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	16
Art. 20	Anagrafe delle concessioni e delle autorizzazioni.....	16

TITOLO IV CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E DI SPAZI PUBBLICI

Art. 21	Applicazione del canone.....	16
Art. 22	Soggetto tenuto al pagamento del canone.....	17
Art. 23	Esenzioni.....	17
Art. 24	Scomputo del canone.....	18
Art. 25	Criteri di imposizione.....	19
Art. 26	Passi carrabili.....	20
Art. 27	Occupazioni permanenti effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi.....	21
Art. 28	Criteri per la determinazione della tariffa	21
Art. 29	Riduzioni e maggiorazioni.....	22
Art. 30	Disposizioni transitorie.....	23

TITOLO V CANONE MERCATALE

Art. 31	Ambito e generalità.....	25
Art. 32	Criteri per la determinazione della tariffa.....	25
Art. 33	Canone di abbonamento.....	25



Comune di Montopoli in Val d'Arno

TITOLO VI

CANONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 34	Peculiarità e presupposto.....	28
Art. 35	Soggetto passivo e titolarità del canone	28
Art. 36	Determinazione delle tariffe.....	28
Art. 37	Criteri per la determinazione delle tariffe.....	29
Art. 38	Determinazione del canone per la pubblicità.....	30
Art. 39	Ulteriori esenzioni.....	31
Art. 40	Termini e modalità per il pagamento del canone	31
Art. 41	Pubblicità abusiva.....	31
Art. 42	Rimozioni e spostamenti.....	32
Art. 43	Accertamenti d'ufficio.....	32
Art. 44	Definizione agevolata.....	32

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45	Rinvio dinamico.....	33
Art. 46	Entrata in vigore – Abrogazione di norme previgenti.....	33

INDICE DELLA TABELLE

Canone unico patrimoniale con:

- Tariffe canone occupazione permanenti comprensive di maggiorazioni e riduzioni
- Tariffa condutture e cavi per servizi pubblici
- Tariffa per SRB e simili
- Tariffe canone occupazioni temporanee comprensive di maggiorazioni e riduzioni.....23

Canone unico patrimoniale con:

- Tariffe canone mercatale
- Tariffe annuali canone mercatale per singolo mercato e area fuori mercato e dimensione di banco
- Tariffe giornaliere canone mercatale per singolo mercato e area fuori mercato e dimensione di banco.....24

Canone unico patrimoniale con

- Tariffe servizio pubbliche affissioni comprensive di maggiorazioni e riduzioni
- Tariffe servizio pubbliche affissioni comprensive di maggiorazioni e riduzioni per manifesti fino a 1 mq.
- Maggiorazioni per particolari commissioni, servizi e superficie di pubblicità.....34



Comune di Montopoli in Val d'Arno

TITOLO I GENERALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, istituisce e disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla legge n. 160/2019, nel prosieguo brevemente denominato canone e ne stabilisce le modalità d'applicazione.
2. Il canone unico patrimoniale sostituisce ed assorbe:
 - il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto delle pubbliche affissioni;
 - il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
 - il canone dovuto per i provvedimenti per conseguire concessioni e autorizzazioni di cui al Titoli II del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii.
3. Il presente regolamento disciplina:
 - la modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione e di autorizzazione;
 - la misura della tariffa di occupazione o esposizione pubblicitaria, in base alla classificazione in categorie delle aree e degli spazi pubblici;
 - i criteri per la determinazione e applicazione del canone;
 - le modalità e i termini di pagamento;
 - la riscossione del canone;
 - le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni;
 - le sanzioni per l'avvenuta occupazione senza titolo o in difformità dal titolo.
4. Nel quadro della normativa nazionale e regionale vigente, il regolamento si applica alle aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del comune, nonché alle aree di soggetti terzi, pubblici e privati, che siano state date in possesso o in gestione, sotto vario titolo, al comune in quanto destinate ad uso pubblico.
5. Per quanto non diversamente disciplinato, si rimanda alle leggi e ai regolamenti sovraordinati vigenti in materia.

Art. 2

Generalità

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, ovvero su aree private soggette a pubblico passaggio, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione se permanenti, autorizzazione se temporanee.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività, e come tali soggette a rilascio di titolo oneroso, fatte salvi i casi di esenzione o riduzione come disciplinato nei successivi articoli.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione antimafia nonché in materia di prevenzione, la concessione o l'autorizzazione non può essere rilasciata:
 - a) qualora il richiedente sia in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, o versi in altra condizione ad essi equiparata in base all'ordinamento civilistico;
 - b) qualora a carico del richiedente sia stata iniziata un procedura riconducibile ai casi elencati alla lett. a);
 - c) qualora il richiedente abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida sulla moralità professionale;



Comune di Montopoli in Val d'Arno

- d) qualora il richiedente risulti non aver ottemperato agli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli impianti di lavoro, ovvero agli obblighi derivanti dai relativi contratti collettivi di lavoro applicabili.

Art. 3

Suddivisione del territorio comunale

1. Per tutte le fattispecie previste dal presente regolamento, la tariffa base per la determinazione del canone di concessione o autorizzazione è graduata in rapporto alla categoria del territorio ove vengono a ricadere le aree e degli spazi pubblici occupati.
2. Per le finalità indicate al comma 1 il territorio del Comune di Montopoli in Val d'Arno è suddiviso in due categorie in conformità alla suddivisione operata dal vigente regolamento urbanistico e ss.mm.ii., tra territorio urbanizzato (1^a categoria) e territorio non urbanizzato (2^a categoria).
3. Sulla base dello dell'attuazione di piani e programmi di carattere generale o di settore, la Giunta Municipale con la determinazione delle tariffe, ai sensi di legge e del presente regolamento, può motivatamente operare una diversa articolazione della suddivisione nelle due categorie indicate al comma 2.

Art. 4

Definizioni

1. Le definizioni attinenti le attività per i quali è applicato il canone sono quelle dei regolamenti precipui in tema di pubblicità e pubbliche affissioni, area pubblica e di uso pubblico e attività commerciali su aree pubbliche.
2. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
3. **Sono permanenti** le occupazioni di carattere stabile realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pari o superiore ad un anno e non superiore ai limiti fissati dalla legge quando queste concerno aree regolate dal codice della strada (cfr. art. 27 D.Lgs. n. 285/1992).
4. **Sono temporanee** le occupazioni realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno.
5. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti ed effettuate con le medesime modalità e caratteristiche, possono essere oggetto di autorizzazione valida per più annualità, fermo restando che il comune possa modificarle o revocarle ai sensi del successivo art. 18.
6. Fatte salve le maggiori specificità riportate nell'art. 5, **le occupazioni abusive** sono quelle messe in atto senza autorizzazione o concessione da parte del comune, oppure difformi dall'atto di autorizzazione o concessione, oppure che si protraggono oltre la scadenza dell'autorizzazione o concessione ed eventuali proroghe, e sono considerate:
 - a) permanenti se esistenti da oltre 180 giorni e/o se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e, a tale fine, si assumono le definizioni previste dalla legge in tema di governo del territorio e in materia edilizia (cfr. combinato disposto degli artt. 3 e 10 del D.P.R. n. 380/2001 e art. art. 134 della L.R. n. 65/2014);
 - a) temporanee quelle diverse dalla lettera a) che in ogni caso si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da l'autorità di vigilanza (FF.OO. E altro personale debitamente qualificato).

Art. 5

Occupazioni abusive

1. L'abuso operato con l'occupazione senza titolo deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale, ovvero desunta dal contenuto di atti emessi da altri Settori del Comune.
2. In caso di occupazione abusiva, l'organo accertatore, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative ai responsabili, sentito il parere del Settore tecnico del comune dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la



Comune di Montopoli in Val d'Arno

rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un termine non superiore a 7 giorni per provvedervi, trascorso il quale, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili ogni onere e spesa relative.

3. Fino alla completa e totale rimozione dei materiali e manufatti e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione messa in atto.

4. In ogni caso sono fatte salve:

- le prerogative attribuite all'autorità amministrativa per la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico ai sensi dell'art. 823 del Codice civile;
- l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice della Strada per le aree che ricadono nella relativa disciplina.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI CANONE

Art. 6

Funzionario responsabile

1. Per la gestione diretta del canone unico patrimoniale come istituito per tutte le fattispecie previste dalla legge, la Giunta Municipale nomina il responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri tecnico organizzativi e gestionali per la riscossione e il rimborso del canone, le relative richieste, gli avvisi e tutti i provvedimenti che si rendano necessari.

2. In caso di mancata nomina le funzioni attribuite al responsabile sono esercitate:

- a) dal responsabile del settore Economico-Finanziario quanto al canone dovuto per la concessione o l'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e al canone per l'esposizione pubblicitaria e le pubbliche affissioni;
- b) dal responsabile del settore Polizia Municipale quanto al cosiddetto "canone mercatale" ovvero dovuto per dovuto per l'autorizzazione all'occupazione di aree destinati a mercati e fiere.

3. Nel caso di gestione in concessione del canone unico patrimoniale, le attribuzioni del responsabile di cui al comma 1 spettano al concessionario e in tal caso si intendono escluse dall'incarico di cui alla lett. a) del comma 2.

Art. 7

Termini e modalità per il pagamento del canone

1. Per tutte le fattispecie di occupazione previste dalla norme di legge e oggetto del presente regolamento, le modalità e i termini di pagamento del canone sono quelle descritte nei commi successivi.

2. Per le occupazioni permanenti:

- a) il canone va corrisposto per l'intero anno solare, indipendentemente dalla data di rilascio della concessione;
- b) il pagamento del canone relativo al primo anno va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento;
- c) per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il canone deve essere pagato entro il 30 aprile di ciascun anno, precisando che se tale data cade in giorno festivo, il termine ultimo si sposta al primo giorno feriale successivo.
- d) a mero titolo ricognitorio, il servizio competente, prima della scadenza annuale per il versamento del canone, può inviare un avviso con allegato il bollettino precompilato ovvero le coordinate per provvedere al pagamento elettronico di quanto dovuto, fermo restando che il mancato invio dell'avviso non solleva il concessionario dall'obbligo di provvedere autonomamente nei termini di pagamento sopra indicati.

3. Il mancato rispetto del termine indicato alla lettera c) del comma 2 costituisce condizione necessaria e sufficiente alla revoca della concessione.



Comune di Montopoli in Val d'Arno

4. Per le occupazioni temporanee il canone va pagato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
5. Per importi superiori a 1.000,00 Euro e per i soli provvedimenti che non siano stati rilasciati oltre il 30 settembre:
 - il pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti, su richiesta dell'interessato può essere effettuato in un numero massimo di 4 rate, comunque da contenere entro la scadenza dell'anno di riferimento;
 - il pagamento del canone dovuto per le occupazioni temporanee deve essere pagato con scadenza mensile, comunque da contenere entro la scadenza dell'anno di riferimento.
6. In caso di pagamento rateale:
 - sulle somme delle rate dovute successivamente alla prima, da pagare entro la data di rilascio del titolo, si applica, l'interesse di dilazione calcolato per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza disattesa;
 - In caso non venga effettuato il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata, l'intero importo ancora dovuto sarà automaticamente oggetto di riscossione in unica soluzione.
7. Il pagamento del canone può avvenire mediante:
 - versamento presso gli sportelli postali, le tabaccherie, le ricevitorie ed i supermercati abilitati al PagoPA utilizzando il modello di pagamento rilasciato o spedito dal Servizio Tributi per tutte le fattispecie di occupazione ovvero dal Comando della Polizia Municipale per il solo canone mercatale;
 - versamento mediante accesso al sito PagoPA, seguendo le relative istruzioni, e pagando sul servizio di Pagamento Avviso Predeterminato, utilizzando la normale modalità di PagoPA (carta di credito o bonifico conto corrente se la propria banca è abilitata al sistema PagoPA);
 - bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT 481 06230 71080 0000 40132939;
 - bonifico alle Poste alle seguenti coordinate: IBAN IT 98Q 0761 14000 000000 110569;
 - per il solo canone mercatale, bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT 59V 07601 140000000 1447956, fino a che sarà attivo.
8. Non possono essere effettuati pagamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti (autorizzazioni/concessioni) anche se caso siano riferiti allo stesso titolare.
9. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento per difetto o per eccesso all'unità di Euro più vicina.
10. Non è dovuto alcun pagamento se il canone da versare è inferiore ad 1,99 Euro.

Art. 8

Penalità, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica una penalità pari al 30% della somma integralmente dovuta o della parte residuale dovuta non versata.
2. Per il tardivo pagamento del canone si applicano le seguenti penalità:
 - pagamento effettuato entro 30 giorni dal termine stabilito, la maggiorazione del 4% della somma dovuta;
 - pagamento effettuato dopo 30 giorni ed entro 60 giorni dal termine stabilito, la maggiorazione del 10% della somma dovuta;
 - pagamento effettuato dopo 60 giorni dal termine stabilito, la maggiorazione del 20% della somma dovuta.
3. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento sono applicate le percentuali vigenti al momento della emissione dell'atto di contestazione della penalità.
4. Per le occupazioni abusive, oltre al pagamento del canone dovuto in relazione alle definizioni data al comma 6 dell'art. 3, è dovuta una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 285/1992, se e in quanto dovuto per



Comune di Montopoli in Val d'Arno

la tipologia delle aree occupate (sedi stradali), senza applicazione di nessuna agevolazione, riduzione o esenzione previste per le occupazioni regolarmente autorizzate.

5. Le sanzioni sopra indicate assorbono gli interessi legali dovuti sulle somme non versate o versate tardivamente.

6. Ove sia riscontrato che l'autorizzazione o la concessione rilasciata sia relativa ad un area pubblica o spazio pubblico già oggetto di verbale di accertamento per occupazione abusiva, si procederà direttamente alla richiesta del canone dovuto con le maggiorazioni dovute all'applicazione delle sanzioni.

7. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Il termine ultimo per la regolarizzazioni di posizioni debitorie verso il comune da parte degli operatori è fissato in 6 mesi dalla notifica della contestazione da parte del comune, termine oltre il quale in caso di inottemperanza, il comune darà seguito alla riscossione coattiva nelle forme previste dalla legge.

Art. 9

Definizione agevolata della penale

1. Ove intervenga la spontanea regolarizzazione da parte soggetto tenuto al pagamento, le penalità per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone sono ridotte come segue:

- a) al 2% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 15 giorni dalla data di scadenza prevista;
- b) al 5% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza.

2. Non ci si potrà tuttavia avvalere della definizione agevolata della penalità nel caso che quest'ultima sia già stata contestata oppure siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche ovvero altre attività amministrative di accertamento espletate dagli agenti preposti al controllo o da parte della Servizio Tributi, delle quali il soggetto tenuto al pagamento abbia avuto formale conoscenza.

Art. 10

Diffida ad adempiere - Ingiunzione di pagamento – Riscossione coattiva

1. Il Servizio Tributi del Comune effettua, direttamente o avvalendosi di altri organi di vigilanza e controllo, le opportune verifiche per il corretto ed integrale versamento del canone dovuto dal soggetto tenuto al suo pagamento e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento e ai sensi di legge, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine entro il quale adempiere secondo lo scadenziario previsto dall'art. 8, comprendendo canone, penalità ed interessi.

2. In caso di avvenuto accertamento di occupazione abusiva così come definita dal presente regolamento, il Servizio Tributi provvederà con provvedimento dirigenziale di ingiunzione di pagamento, da notificare al responsabile dell'abuso, comprensivo di canone e di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle legge e dal regolamento.

3. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate secondo le modalità stabilite dal presente regolamento è effettuata secondo le procedure di cui al comma 792 dell'art. 1 della legge n. 160/2019.

4. Nel caso in cui la riscossione coattiva del canone sia affidata all'agente della riscossione la richiesta di rateizzazione di somme dovute a titolo di canone occupazione spazi ed aree pubbliche iscritte a ruolo coatto va fatta direttamente all'agente della riscossione (art. 19 del D.P.R. n. 602/1973).

Art. 11

Rimborsi e compensazioni

1. Il titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione può richiedere al Servizio Entrate, con apposita istanza in bollo, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di tre anni decorrenti dalla data del pagamento non dovuto.

2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere:

- le generalità complete del titolare del provvedimento e, nel caso di società o associazioni di fatto, del



Comune di Montopoli in Val d'Arno

- suo rappresentante;
- le coordinate del provvedimento;
 - le motivazioni della richiesta;
 - le coordinate IBAN del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare il rimborso;
 - copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dell'Istante;
 - fotocopia delle ricevute di pagamento relative a quanto richiesto a rimborso.
3. Il Servizio Tributi provvederà a definire la domanda di rimborso per quanto di propria competenza, istruendo le richieste in base all'ordine cronologico di protocollo in entrata, entro il termine di 30 giorni dalla relativa data.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, in caso di diniego di rimborso è trasmessa comunicazione motivata ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
5. Ad esclusione di casi in cui il rimborso sia dovuto nei casi di revoca o sospensione o rinuncia della concessione, sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi per ogni giorno e a tasso via via vigente, a far data dalla presentazione della richiesta di rimborso.
6. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a Euro 12,00.
7. Qualora il Servizio Tributi vanti un credito per canoni, penalità, indennità o interessi, anche per annualità pregresse nei confronti del richiedente il rimborso, anche se costui figura quale obbligato in solido, l'indebito versamento sarà posto d'ufficio a copertura totale o parziale del credito vantato.
8. Nei casi previsti dal comma 6, si procederà al rimborso a favore del richiedente della sola parte eventualmente residua.
9. Della procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato o coobbligati in solido ai sensi della legge n. 241/1990.

Art. 12

Contenzioso

1. Le controversie relative al canone occupazione spazi ed aree pubbliche sono demandate al Giudice civile, ovvero al Giudice di Pace o al Tribunale competente.
2. Il contribuente che vuole contestare il ruolo e/o la cartella deve presentare ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica della cartella di pagamento, che vale anche come notifica del ruolo. Il ricorso può essere presentato per i soli vizi del ruolo e/o della cartella.
3. Il contribuente deve presentare il ricorso al Giudice di Pace per tutte le controversie di importo inferiore ad 2.582,28 Euro ed al Tribunale per tutte le controversie di importo superiore.

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 13

Domanda e procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione comunale, escludendo pertanto la comunicazione personale di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si intende assolta con immediato rilascio di copia dell'istanza stessa all'interessato, contenente copia della nota informativa in cui sono riportate le informazioni previste dall'art. 8 della legge n. 241/1990.
2. Ove la domanda sia inviata per posta o per via telematica (PEC), l'istante deve provvedere mediante raccomandata A.R. e allegare dichiarazione ai sensi di legge di aver letto e aver preso atto delle informazioni contenute nella nota informativa indicata al comma 4, disponibile sul sito web del comune (www.comune.montopoli.pi.it) e il termine iniziale del procedimento è costituito dalla data di ricezione apposta sull'avviso di ricevimento da parte del comune o dall'avvenuta accettazione dell'inoltro per via



Comune di Montopoli in Val d'Arno

telematica da parte del sistema (ricevuta della PEC).

3. Fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni tabella allegato B, la domanda deve essere presentata con marca da bollo, applicata se presentata o inviata per posta in forma cartacea all'Ufficio relazioni con il pubblico, oppure assolta se inviata con modalità telematiche.

4. La domanda deve essere presentata dal soggetto che utilizza l'occupazione, e contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente (persona fisica o legale rappresentante di persona giuridica) con l'indicazione del codice fiscale, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di posta elettronica se posseduti e l'indirizzo e/o le modalità con le quali l'interessato desidera avere le comunicazioni;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o dello spazio pubblico, sottostanti o soprastanti il suolo, oggetto della richiesta, allegando almeno una planimetria descrittiva e leggibile in scala adeguata;
- c) la misura dell'area della quale si chiede l'occupazione espressa in metri quadrati e la sua durata espressa in giorni;
- d) l'uso per quale si intende utilizzare l'area o lo spazio pubblico occupati;
- e) ove l'occupazione sia finalizzata alla realizzazione di manufatti, la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, le modalità costruttive e del suo mantenimento, corredata da elaborati tecnici e fotografie;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in materia, nonché a tutte le disposizioni che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione all'occupazione concessa o autorizzata, a tutela della pubblica incolumità, del libero transito di veicoli e pedoni e della salvaguardia del bene pubblico, sollevando nel contempo il comune da ogni responsabilità nei riguardi dei terzi;
- g) atto di assenso del proprietario nel caso che il richiedente sia persona diversa dal proprietario dell'immobile per il quale l'occupazione è funzionale;
- h) la dichiarazione resa ai sensi di legge sull'assenza di casi di esclusione previsti dall'art. 2.
- i) dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria pari a 50,00 Euro.

5. Qualsiasi sia la modalità di presentazione e o inoltro, la domanda, oltre ad essere corredata della documentazione tecnico-descrittiva per la particolare occupazione richiesta, potrà contenere anche le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Per l'istruttoria della domanda presentata il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, inviando copia della richiesta con tutti gli allegati a tutti i soggetti tenuti ad esprimere il proprio parere di competenza entro 5 giorni dall'avvio del procedimento stesso.

7. Ove la domanda abbia motivatamente necessità di essere integrata, entro 15 giorni dalla sua presentazione il responsabile del procedimento invia apposita richiesta all'interessato con le stesse modalità utilizzate per la sua presentazione, salvo che la domanda presentata in forma cartacea non contenga indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cui il richiedente abbia indicato di volere ricevere le comunicazioni.

8. La richiesta di integrazione della domanda sospende comunque il periodo entro il quale deve essere concluso il procedimento amministrativo che decorrono nuovamente per intero dalla data dell'inoltro della documentazione da parte dell'interessato. Per le necessità istruttorie, il procedimento può essere interrotto una sola volta.

9. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è fissato in 30 giorni per ogni fattispecie di occupazione, fatti salvi i procedimenti che prevedono valutazioni per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, per la salute dei cittadini per il quale il termine è fissato in 90 giorni.

10. In previsione di rilascio di provvedimento positivo, il responsabile del procedimento deve determinare anche l'entità del canone di concessione, la cui nota di calcolo dovrà essere allegata al provvedimento stesso (concessione o autorizzazione) ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

11. In esito dell'istruttoria e dei pareri espressi dai soggetti competenti, l'Amministrazione Comunale può



Comune di Montopoli in Val d'Arno

chiedere opportuna garanzia finanziaria (polizza fidejussoria, fidejussione bancaria o deposito cauzionale) per la miglior tutela e conservazione dell'area o dello spazio pubblico oggetto di occupazione.

12. La garanzia finanziaria, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto adempimento a tutte le disposizioni contenute nel provvedimento amministrativo ed è restituita su istanza dell'interessato, a cura dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica dell'avvenuta regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni da parte degli uffici del comune.

13. Ove il procedimento debba concludersi con un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento comunica tempestivamente all'istante o agli istanti i motivi ostativi all'accoglimento della domanda con le modalità e i tempi previsti dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990, la cui disciplina detterà anche gli adempimenti ulteriori in tema di decisione finale.

14. In ogni caso di conclusione positiva del procedimento, il provvedimento amministrativo di concessione o autorizzazione deve precedere la materiale occupazione dell'area o dello spazio pubblico, soprastante o sottostante, richiesto.

15. L'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Comando di Polizia Municipale e in caso di sua inerzia il potere sostitutivo previsto dal comma 9-bis dell'art. 2 della legge n. 241/1990 è attribuito al responsabile del Settore III.

Art. 14

Rilascio della concessione o autorizzazione e contenuto

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rilasciato dal responsabile del Settore Polizia Municipale, è contiene

- l'esatta indicazione del soggetto utilizzatore dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico che viene fatto dell'area o dello spazio pubblico;
- dimostrazione dell'avvenuto assolvimento della marca da bollo sul provvedimento;
- gli adempimenti generali e particolari posti a carico del soggetto utilizzatore dell'occupazione e le sanzioni in caso di inadempienza;
- garanzia finanziaria, ove richiesta;
- l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

2. Ove l'occupazione sia di natura permanente e interessi aree stradali di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 285/1992, la durata non potrà eccedere quanto previsto dal comma 5 dell'art. 27 dello stesso decreto legislativo e se destinate a servizio di attività commerciali o di somministrazione per la collocazione di tavoli, gazebo, pedane o altri arredi, la durata della concessione decade con la cessazione della stessa attività commerciale o di somministrazione per la quale è funzionale.

3. In caso di occupazione permanente, copia della concessione dovrà essere trasmessa al servizio tributi contestualmente al rilascio della stessa.

Art. 15

Occupazioni d'urgenza

1. Nei soli casi in cui debbano essere realizzate opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, dettate da situazioni contingenti o emergenziali ovvero debbano essere rimosse situazioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità nel più breve tempo possibile, l'occupazione temporanea del suolo pubblico potrà essere effettuata a cura di enti pubblici o privati prima del rilascio dell'autorizzazione, subordinatamente ad entrambe le seguenti condizioni:

- a) inoltre di preventiva comunicazione al Comando Polizia Municipale, con PEC o, in caso di impossibilità, anche con semplice e-mail, contenente tutti i dati di cui al comma 4 dell'art. 14, ad esclusione della documentazione tecnica che potrà essere fornita in forma ridotta, e gli ulteriori dati previsti nel modulo di cui sopra;



Comune di Montopoli in Val d'Arno

- b) presentazione della domanda completa di tutto quanto occorra per l'attivazione della procedura di rilascio dell'autorizzazione, entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, ovvero il primo secondo lavorativo utile successivo alla comunicazione, qualora l'occupazione sia stata effettuata a ridosso di giorni festivi o prefestivi.
2. La mancanza delle condizioni di cui sopra, ovvero l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza daranno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive, nonché alle sanzioni previste dal Codice della strada.
3. In nessun caso la comunicazione di cui alla lettera a) può sostituire l'emissione di provvedimenti espliciti sia di occupazione che per disciplina stradale da osservare e il soggetto che effettua l'occupazione si fa carico di ogni responsabilità in merito all'attuazione dell'occupazione stessa.
4. Per le aziende fornitrici di servizi pubblici gli Uffici Tecnici del comune possono, con specifico provvedimento motivato, concedere che le domande relative alle occupazioni necessarie ad interventi non programmati ma sistematici o consequenziali, siano cumulate e richieste con unica istanza cui seguirà un unico provvedimento di autorizzazione.

Art. 16 *Esclusioni*

1. Sono escluse da rilascio di titoli di concessione o di autorizzazione e, quindi, dall'applicazione del relativo canone, le occupazioni:
- di aree, locali e spazi coperti ubicati all'interno di edifici e strutture appartenenti al patrimonio disponibile del comune, in quanto soggetti ad altra disciplina;
 - effettuate con elementi aggettanti facenti parte della sagoma di edifici e manufatti come definita dall'art. 34 del D.P.G.R. n. 39/R/2018 e la cui legittimità è ricondotta alle norme di legge e di regolamento vigenti in tema di urbanistica e edilizia;
 - effettuate su strade statali o provinciali per la parte di esse non compresa nel centro abitato così come definito ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione o che non siano oggetto di particolari discipline opportunamente regolate tra il comune e l'ente proprietario della strada;
 - effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato, essendo il loro uso soggetto ad altra normativa;
 - di aree all'interno dei cimiteri, essendo il loro uso oggetto di altra disciplina;
 - effettuate con meri elementi di arredo, posti su supporti o contenitori facilmente amovibili, posti ad ornamento dell'ingresso di abitazioni o negozi, effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, quando l'area interessata sia oggetto di chiusura al transito veicolare;
 - effettuate con mostre a terra (c.d. "civette") poste in prossimità di esercizi commerciali a bar/tabacchi ed edicole;
 - effettuate con contenitori per la raccolta dei rifiuti nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina approvata con deliberazione n. 40/2016 e ss.mm. ii.;
 - dettate da necessità di lavori di pronto intervento per riparazioni o manutenzione di durata non superiore a 6 ore;
 - dettate da interventi di manutenzione del verde privato, quali alberi e siepi, di durata non superiore a 12 ore, fermo restando il nulla osta del Comando della Polizia Municipale quando l'intervento comporta l'interessamento di superficie e come tale subordinata al Codice della Strada;
 - effettuate da ditte affidatarie di contratti pubblici da parte del Comune di Montopoli in Val d'Arno, o dell'esecuzione di lavori d'interesse pubblico o pubblica utilità oggetto di apposita convenzione o altro atto equipollente, già sottoscritto con lo stesso comune o da quest'ultimo rilasciato se trattasi di permesso di costruire, subordinatamente alla preventiva comunicazione al Servizio Tributi, al Settore IV e al Comando di Polizia Municipale dell'inizio dell'occupazione e la sua durata stimata, con tutti i dati identificativi dei lavori del contratto e del soggetto occupante;
 - dettate da interventi di prevenzione, supporto e soccorso in ambito della Protezione Civile che siano preventivamente o successivamente stati oggetto di apposita dichiarazione di stato di emergenza da



Comune di Montopoli in Val d'Arno

- parte degli organi competenti secondo le tipologie degli eventi emergenziali previste dalla legge;
- dettate da iniziative culturali, sportive e ricreative di durata non superiore a tre giorni che abbiano avuto il preventivo assenso e patrocinio del Comune di Montopoli V.A. con parere positivo del Comando della Polizia Municipale;
 - dettate da attività di manutenzione ordinaria, cura, sistemazione, sorveglianza effettuati da soggetti e associazioni che abbiano ottenuto provvedimento di adozione di area pubblica da parte del comune;
 - dettate da rappresentazioni teatrali in strada o riprese cinematografiche di durata non superiore a tre giorni consecutivi e che non impegnino una superficie areale superiore a 100 metri quadrati;
 - determinate da sistemi di esposizione pubblicitaria e, pertanto, sottoposte ad apposito regolamento;
 - effettuate con tabelle o contenitori recanti orari e istruzioni dei servizi pubblici di trasporto, o dispositivi segnatempo (orologi), di superficie inferiore o uguale ad 1 metro quadrato e che non riportino esposizioni pubblicitarie di sorta e, pertanto, sottoposte a specifica disciplina;
 - effettuate con aste delle bandiere che non riportino esposizioni pubblicitarie di sorta e, pertanto, sottoposte a specifica disciplina;
 - effettuate da parte di veicoli e rimorchi di qualsiasi tipo destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, effettuati negli stalli appositamente assegnati con provvedimenti della A.C.;
 - effettuate con le cassette per l'impostazione della corrispondenza, i quadri contenenti orari ed avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli edifici, purché di forme, dimensioni e colori standard;
 - determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nelle apposite aree di sosta a loro riservate e opportunamente delimitate ai sensi del Codice della Strada oppure a seguito di nulla osta del Comando della Polizia Municipale in ordine alla fattibilità di occupazione circoscritte e nel rispetto dei criteri di sicurezza della circolazione;
 - determinate dalla richiesta di fermata di commercio itinerante nel limite massimo di 60 minuti;
 - determinate dalla sosta di caravan o roulotte nei soli spazi appositamente dedicati e attrezzati.
2. In tutti i casi elencati al comma precedente, l'occupazione effettuata deve comunque garantire, in ogni occasione e circostanza, il libero e sicuro transito di veicoli e il passaggio di pedoni anche dotati di mezzi di supporto alla deambulazione.

Art. 17

Caratteristiche del titolo e obblighi generali del concessionario o dell'autorizzato

1. Le concessioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo o spazio pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione a soggetti terzi.
2. In ogni caso, le concessioni si intendono rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi o per l'esercizio delle quali possano cagionare nocumento a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni responsabilità.
3. Il concessionario o l'autorizzato ha l'obbligo di esibire, a richiesta del personale delle FF.OO. e del Comune che si siano qualificati, l'autorizzazione o concessione di occupazione di suolo pubblico.
4. Il titolare dell'occupazione temporanea di suolo e spazio pubblico, per tutta la durata del provvedimento, è tenuto:
 - ad apporre e mantenere sul luogo e in posizione ben visibile, copia dell'autorizzazione rilasciata e dell'eventuale ordinanza che, di concerto all'autorizzazione, regola la disciplina veicolare e/o pedonale dell'area o dello spazio interessato e limitrofo;
 - apporre e mantenere, a propria cura e spese, la segnaletica stradale disposta con l'ordinanza.
5. Il concessionario o l'autorizzato ha l'obbligo di:
 - mantenere in ordine e pulizia il suolo oggetto del provvedimento di occupazione;
 - mantenere a propria cura e spese, nessuna esclusa, le opere eseguite sull'area o sul suolo pubblico e sue pertinenze, oggetto della concessione o dell'autorizzazione, fermo restando che se le opere eccedessero la manutenzione ordinaria con modifica delle caratteristiche estetiche e/o geometriche dell'opera, il concessionario o l'autorizzato è tenuto ad ottenere un nuovo titolo per l'occupazione;



Comune di Montopoli in Val d'Arno

- non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica che non siano stati autorizzati, preventivamente e per scritto, dalla A.C.;
- evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche vigenti in materia;
- collocare idonee delimitazioni fisiche dell'area occupata allo scopo di impedire spargimenti di materiale sulle aree o sui suoli limitrofi, pubblici e privati, nonché porre in opera mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti;
- attuare tutte le disposizioni che dovessero essere impartite, motivatamente e con idoneo provvedimento, dal personale degli uffici del comune per il miglior esercizio dell'occupazione;
- versare il canone di occupazione alle scadenze previste dal titolo, assoggettandosi alle sanzioni che dovessero derivare dal mancato rispetto di quest'obbligo.

6. Qualora le modalità di occupazione del suolo o spazio pubblico cagioni danni alla pavimentazione esistente, al sottofondo, ai servizi e sottoservizi, ad altri impianti, il concessionario o l'autorizzato è tenuto al ripristino a regola d'arte di tutto quanto danneggiato a propria cura e spesa, nonché al risarcimento di ulteriori danni procurati agli impianti di servizio, tutto indipendentemente dall'ammontare del loro costo.

7. Per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico per i passi carrabili, il concessionario è obbligato ad apporre l'apposito cartello segnaletico fornito dall'amministrazione comunale.

8. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o dell'autorizzazione trasferisca a terzi l'immobile o l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, inviando all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 14 e delle coordinate della precedente concessione o autorizzazione, ad eccezione della documentazione tecnica qualora non sia mutato lo stato dei luoghi rispetto all'originaria concessione o autorizzazione.

Art. 18

Cessazione della concessione o dell'autorizzazione – Rinuncia, decadenza e revoca

1. Oltre alla scadenza del termine, la concessione o l'autorizzazione per l'occupazione dell'area pubblica o del suolo pubblico cessa per:

- a) rinuncia;
- b) decadenza;
- c) revoca

2. Ai fini di cui al comma 1, lett. a), il concessionario o l'autorizzato deve presentare al comune espressa dichiarazione scritta, non sottoposta a condizione, dalla data della quale, il soggetto concessionario o autorizzato diviene custode dell'area già oggetto di occupazione, con l'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi ex ante l'occupazione se questa abbia determinato la loro trasformazione, salvo che la amministrazione comunale non disponga diversamente.

3. La decadenza dalla concessione o dell'autorizzazione viene pronunciata nei casi in cui il concessionario o l'autorizzato:

- sia deceduto o si renda irreperibile;
- non risulti più in possesso dei requisiti soggetti previsti dall'art. 2, comma 3, in tema di onorabilità;
- abbia violato delle disposizioni impartite dal comune per l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
- durante l'occupazione se temporanea o nell'arco di un anno se permanente, si sia reso attore di almeno tre violazioni degli obblighi generali previsti dal comma 5 dell'art. 17;
- in caso di occupazioni funzionali ad attività produttive, non abbia comunicato la modifica della soggettività passiva entro il 31 dicembre successivo alla data di cessione dell'attività;
- abbia mancato di versare e abbia versato solo parzialmente il canone alle scadenze previste dal provvedimento di concessione o di autorizzazione.

4. Per giustificati motivi di interesse pubblico sopravvenuti, il comune può procedere alla revoca della



Comune di Montopoli in Val d'Arno

concessione o dell'autorizzazione.

5. Nei casi di cessazione della concessione e dell'autorizzazione:
 - in caso di rinuncia, se l'occupazione non è ancora iniziata, è dovuta la restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati;
 - per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, il canone già versato non viene restituito;
 - non sono rimborsabili i diritti di segreteria corrisposti dal richiedente per il rilascio del provvedimento amministrativo;
 - in caso di revoca il concessionario o l'autorizzato ha diritto al rimborso delle spese sostenute.
6. L'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi previsto al comma 2 opera a prescindere dall'avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali entro il termine assegnato nel provvedimento comunale e, in caso di inottemperanza, fatte salve le sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia, ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario o dell'autorizzato.
7. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 19

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione, prima della scadenza, può chiedere il suo rinnovo, presentando apposita istanza con le stesse modalità e contenuti previsti per il rilascio previsti all'art. 14, ad eccezione della documentazione tecnico-descrittiva già presentata, qualora non venga mutato lo stato dei luoghi rispetto all'originaria occupazione e qualora non siano intervenute disposizioni normative di settore che impongano una nuova descrizione tecnica dei motivi dell'occupazione e delle modalità con la quale si intende esercitarla.
3. Per le occupazioni temporanee la domanda di rinnovo deve essere prodotta almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della autorizzazione originaria nonché copia delle ricevute dei pagamenti effettuati.
4. Le richieste di rinnovo comportano l'attivazione degli stessi procedimenti amministrativi previsti dall'art. 14.

Art. 20

Anagrafe delle concessioni e delle autorizzazioni.

1. Il Comando della Polizia Municipale provvedere a redigere e conservare un apposito registro dei provvedimenti di concessione o di autorizzazione per opportuno loro monitoraggio (inizio e scadenza), la titolarità (concessionario o autorizzato) e le modalità/finalità di utilizzo (lavori, cantiere, passi carrabili, attività commerciali).
2. Il registro come sopra redatto e conservato è messo a disposizione di tutti i settori della A.C. e, a richiesta, accessibile motivatamente a portatori d'interesse peculiari.

TITOLO IV

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E DI SPAZI PUBBLICI

Art. 21

Applicazione del canone

1. Fatte salve le peculiarità del canone per l'occupazione di aree destinate a fiere e mercati di cui al successivo Titolo V, la presente parte, disciplina, a sensi dei commi 819, lett. a), 824, 829, 831, 831-bis, 833, 834 e da 837 a 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, le modalità di applicazione del canone relativo all'occupazione delle aree come definite dal comma 4 dell'art. 1 ed anche:



Comune di Montopoli in Val d'Arno

- a) agli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, poste in essere con manufatti o altre opere o condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, salvo quanto previsto nei successivi articoli 23 e 24;
- b) ai serbatoi fuori e entro terra;
- c) ai passi carrabili come definiti dal punto 37) del comma 1 dell'art- 3 del D.Lgs. n. 285/1992 e dall'art. 46 del D.P.R. n. 495/1992 e dalle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico;
- d) alle aree private sulle quali sia stata costituita servitù di pubblico passaggio;
- e) le occupazioni permanenti e temporanee realizzate anche senza titolo, ancorché poste in essere con condutture, fatta salva l'esenzione di cui alla lettera j) del comma 1 dell'art. 23.

Art. 22

Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente titolo del regolamento, il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. Per i passi carrabili:
 - il canone si applica a chi lo esercita o al soggetto possessore dell'immobile a cui esso afferisce, indipendentemente da quale sia stato il soggetto che lo abbia realizzato;
 - il concessionario che abbia alienato l'immobile già posseduto e a cui il passo si riferisce, rimane soggetto passivo per l'intera annualità in cui è stata effettuata la vendita, in caso di mancato subentro del nuovo possessore.
3. Per le occupazioni permanenti con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, , con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine e simili, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico ovvero dai soggetti che occupano il suolo pubblico mediante l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.

Art. 23

Esenzioni

1. Pur essendo comunque subordinate a loro preventiva autorizzazione o concessione, il canone non è dovuto per la casistica delle occupazioni prevista dal comma 833 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 con le seguenti specificità:
 - a) le occupazioni con superficie inferiori al mezzo metro quadrato;
 - b) per le occupazioni occasionali devono intendersi quelle non superiori a 15 giorni continuativi, comunque esercitati per interesse generale o per fini promozionali patrocinati dal comune, comunque e senza che prevedano svolgimento di alcuna attività diretta o collaterale di natura commerciale o pubblicitaria;
 - c) per le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici necessarie alla realizzazione di opere di urbanizzazione come descritte dalla legge, tutte ove il titolo abilitante preveda, o faccia riferimento a convenzioni che lo prevedano, la loro successiva cessione con l'area ove insistono se questa non sia già di proprietà comunale;
 - d) per le occupazioni di durata non superiore a tre giorni consecutivi, effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative sportive, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero senza fine di lucro, per la durata delle stesse compresi i tempi di allestimento e smantellamento, quando siano state oggetto di patrocinio da parte della A.C.;
 - e) l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte di coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;



Comune di Montopoli in Val d'Arno

- f) l'occupazione del suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - g) l'occupazione effettuata con esposizione di merci e prodotti al di fuori degli esercizi di vendita nell'orario di loro apertura al pubblico e nello spazio strettamente antistante di riferimento;
 - h) l'occupazione determinata dall'esercizio di attività di spettacolo viaggianti, suonatore ambulante, cantante, funambolo od altri mestieri girovaghi, fitness e cultura fisica di durata non superiore a tre giorni consecutivi e/o con impegno di una superficie areale non maggiore di 100 metri quadrati;
 - i) gli accessi a terreni agricoli finalizzati in maniera esclusiva all'attività agricola fuori dal perimetro del territorio urbanizzato o comunque fuori dalla delimitazione dei centri abitati come previsto dalla legge (cfr. legge n. 865/1971 e D.Lgs. n. 285/1992);
 - j) le occupazioni del sottosuolo realizzati con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi inferiori a 1 metro quadrato e in tutti i casi in cui sia dimostrato che non esistono alternative, in termini di costo/benefici e/o tecnicamente eseguibili per eseguire il lavoro, subordinatamente al ripristino, a perfetta regola d'arte, della superficie interessata dai lavori, secondo le disposizioni impartite dagli uffici del comune;
 - k) le occupazioni effettuate per l'installazione di cantieri necessari alla realizzazione degli interventi edilizi ammissibili nelle aree storiche come delimitato dallo strumento urbanistico generale vigente ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 1.444/1968 (cfr. Zone "A") e comunque per una superficie non superiore a quanto strettamente funzionale ai lavori occorrenti che, per queste finalità, saranno oggetto di sorveglianza e accertamento dagli organi di controllo (Polizia Municipale e Settore tecnico del comune);
 - l) oltre ai passi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap, le occupazioni dettate dalla necessità di realizzare rampe per l'abbattimento di barriere architettoniche su area pubblica, qualora non esistano soluzioni alternative all'esclusivo impegno di suolo privato e previo parere positivo del Settore Tecnico;
 - m) le occupazioni dettate da interventi di efficientamento energetico con la realizzazione di coibentazioni in facciata che comportano l'occupazione di suolo pubblico nei limiti della superficie determinata dalla sua estensione lineare, orizzontale e parallela alle pareti esterne verticali dell'edificio interessato, per una larghezza massima di 10 cm, subordinatamente all'ottenimento o all'asseverazione dei necessari titoli edilizi necessari ai sensi di legge.
2. L'esenzione prevista dalle precedenti lettere da h) a k) del comma 1 non si applica ove l'occupazione sia stata fatta senza preventiva autorizzazione, fatte salvi i casi eccezionali d'urgenza previsti dall'art. 15.

Art. 24

Scomputo del canone

1. Oltre ai casi previsti dal comma 1, lett. c) dell'art. 23, ove il soggetto autorizzato all'occupazione permanente del suolo pubblico, appartenente al patrimonio disponibile o indisponibile, si subordini all'esecuzione di lavori o opere di urbanizzazione oppure di pubblica utilità o di sistemazione ambientale sull'area d'interesse e in quella immediatamente limitrofa oggetto di cessione al comune, potrà usufruire dello scomputo del canone di occupazione fino alla concorrenza del costo dei lavori e delle opere eseguite.
2. Per le finalità indicate al comma precedente, unitamente all'inoltro della domanda di cui all'art. 14 il soggetto interessato dovrà inoltrare idonea istanza al comune allegando il progetto dei lavori e delle opere che intende realizzare e la stima del loro costo necessari a valutare la loro fattibilità tecnico-economica da parte del Settore Tecnico.
3. Trattandosi di facoltà accordata dal comune al soggetto potenzialmente autorizzato all'occupazione, il comune non è tenuto ad accogliere l'esecuzione diretta delle opere richieste né lo scomputo conseguente.
4. La realizzazione delle opere indicate come 1 è approvata dalla Giunta comunale, su proposta del Settore tecnico, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 della L.R. n. 65/2014, subordinatamente alla prestazione di idonea garanzia finanziaria (fidejussione bancaria o polizza fidejussoria) pari al loro costo stimato.
5. Le garanzie fidesussorie presentate al comune per le finalità indicate al comma precedente devono avere le seguenti caratteristiche:



Comune di Montopoli in Val d'Arno

- il contraente deve coincidere con il soggetto autorizzato all'occupazione del suolo pubblico e richiedente la realizzazione di opere a scomputo; nel caso di voltura di quest'ultimo dovrà essere presentata una nuova garanzia finanziaria;
 - contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2c., del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro 30 giorni a seguito di semplice richiesta di escussione da parte del comune.
6. Per i casi disciplinati dal presente articolo, viene meno il deposito cauzionale previsto dall'art. 14.
7. I lavori e le opere che prevedano interventi alle reti di distribuzione di servizi e sottoservizi, nonché l'interessamento infrastrutture viarie dovranno avvenire secondo le particolari specifiche tecniche fornite dagli Entri e/o Uffici preposti alla loro gestione, la cui conformità e ottemperanza dovrà essere dimostrata nella documentazione indicata al comma 2, nonché relazionata, vistata e certificata prime del rilascio del titolo edilizio occorrente alla realizzazione.
8. Al soggetto attuatore e suoi aventi causa farà carico ogni onere e spesa per il mantenimento dell'efficienza e per la manutenzione delle opere e degli impianti realizzati, fino all'avvenuta loro cessione al Comune.
9. Successivamente all'avvenuta esecuzione di tutti i lavori e le opere richieste e approvate, unitamente alla comunicazione di fine lavori di cui al titolo edilizio rilasciato, il soggetto attuatore dovrà richiedere al comune apposita attestazione dell'avvenuta loro esecuzione a regola d'arte.
10. In adempimento di quanto richiesto al comma 8 il Settore tecnico del comune accerterà la consistenza di esse ed il loro stato ed anche la necessità di effettuare tutti gli eventuali interventi di riparazione e sistemazione che si rendano necessari, fissando un termine massimo per la loro esecuzione non superiore a 30 giorni.
11. Scaduto tale termine di cui al comma 14, senza che sia stato seguito agli interventi richiesti, provvederà il Comune avvalendosi delle garanzie prestate per l'esecuzione di quanto necessario.
12. La mancata esecuzione a perfetta regola d'arte di tutti i lavori o opere approvate ai sensi del comma 4 per le finalità del presente articolo, fa decadere il diritto allo scomputo del canone di occupazione che, quindi, sarà dovuto integralmente per l'intera sua durata.
13. A discrezione del Comune, in attesa del loro completamento e a riscontro della mancata o imperfetta manutenzione ovvero a riscontro della loro non efficienza, può attivare immediatamente le garanzie fidejussorie prestate.
14. Le opere realizzate in dipendenza del presente articolo sono acquisite gratuitamente al patrimonio del comune e la loro cessione al comune verrà posta in essere in maniera automatica, senza necessità di ulteriori atti amministrativi del comune, una volta completato, con esito positivo, il loro collaudo finale.
15. Un volta esaurita la somma pari al costo dei lavori e/o opere eseguite a scomputo, il concessionario/occupante il suolo pubblico dovrà procedere alla regolare corresponsione dei canoni di concessione previsti dal presente regolamento.
16. Per l'impegno assunto dal soggetto autorizzato all'occupazione del suolo pubblico ai sensi del presente articolo, la concessione permanente di occupazione di suolo pubblico avrà la durata minima di 3 (tre) anni con possibilità di rinnovi successivi per periodi analoghi alla prima concessione, decorrenti dalla data di prima assegnazione.

Art. 25

Criteria di imposizione

1. Il canone è commisurato alla occupazione concessa, sempre espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore e, a tal fine, si considerano le aree e gli spazi effettivamente occupati e/o sottratti dal concessionario all'utilizzo della collettività, comprensive delle eventuali aree di manovra per accedervi.
2. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico effettuate con tende e simili, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.



Comune di Montopoli in Val d'Arno

3. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di aree o spazi già occupati con altri manufatti, la superficie complessiva deve comprendere anche le eventuali sporgenze dalla proiezione come determinata ai sensi del comma 2.
4. Per l'occupazione esercitata con chioschi, edicole, casotti ed altri manufatti simili, compreso gli impianti automatici di distribuzione di servizi e prodotti, la superficie di occupazione è quella della proiezione a terra dalla loro copertura a cui si aggiunge la sporgenza di eventuali palchi e pedane se queste siano eccedenti.
5. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio risultante dal provvedimento di concessione, a prescindere dalla collocazione di singoli dispositivi di erogazione o serbatoi all'interno della medesima area.
6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con cavi, condutture e simili ad eccezione di quelle occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari per la larghezza dello scavo se interrate ovvero per la larghezza di 0,50 m se soprastanti il suolo, in ogni caso con un minimo di 0,50 m;
7. In caso di più occupazioni, anche aventi la medesima natura, concesse con separati atti amministrativi, il canone si applica avendo riguardo ad ogni singola occupazione.
8. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo a prescindere dalla data del loro inizio.
9. Ai sensi delle norme di legge richiamate, e fermo restando le specificità riportate al successivo art. 26, la superficie dei passi carrabili espressa in metri quadrati è convenzionalmente determinata dalla misura della larghezza del passo (varco) per la larghezza di 1 metro (larghezza convenzionale).
10. Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali questo sia stato definitivamente assolto mediante il pagamento anticipato pari a venti annualità.
11. Fermo restando l'individuazione di aree di parcheggio in cui la sosta è subordinata al pagamento di somme ai sensi della lett. f), del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 285/1992 e fermo restando il rispetto dei commi 8 e 11 dello stesso articolo, la Giunta comunale comune nell'ambito delle stesse aree o in aree diverse può individuare spazi di sosta per veicoli da destinare a residenti per l'assolvimento degli obblighi loro riservati ai sensi dell'art. 41-sexies della legge n. 1150/1942 e ss.mm.ii., come introdotto dall'art. 1 della legge n. 122/1989, assoggettate al pagamento del canone per le occupazioni permanenti con veicoli ad uso privato.

Art. 26

Passi carrabili

1. In relazione alla definizione data alle aree private sulle quali sia stata costituita servitù di pubblico passaggio, anche di concerto alle N.T.A. del regolamento urbanistico vigente, è considerato passo carrabile qualsiasi accesso o diramazione della strada che consenta l'accesso ai fondi, aree o fabbricati laterali a prescindere dalla loro modalità di realizzazione o modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso alla proprietà privata.
2. Sono considerati passi carrabili con modifica del manufatto stradale, i passi per l'esercizio dei quali sia necessario modificare il piano stradale nel suo complesso (carreggiata e/o marciapiede) per facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. I passi carrabili per i quali non sono necessari lavori o opere di raccordo colla superficie stradale sui quali si aprono, si dicono "a raso", costituendo semplici accessi che mettono in comunicazione il suolo pubblico con la proprietà privata.
4. Fermo restando la determinazione della superficie dettata dalla larghezza convenzionale di 1 metro, per i passi carrabili che diano accesso agli impianti di distribuzione carburanti che impegnino larghezze maggiori in ragione della particolare morfologia delle banchine stradali, la larghezza da assumere è quella reale.
5. Per i passi carrabili che abbiano determinato la necessità di modifica del manufatto stradale, ove il concessionario non abbia più interesse alla sua utilizzazione, può essere avanzata richiesta



Comune di Montopoli in Val d'Arno

all'amministrazione comunale di abolizione del passo stesso, fermo restando il ripristino a regola d'arte della situazione ex ante, ovvero dell'eliminazione delle opere di raccordo tra carreggiata stradale e marciapiede con eliminazione del varco di accesso alla proprietà privata, tutto a cura e spese a completo carico del richiedente.

6. In tutti i casi ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, il concessionario rinunciario deve restituire il cartello di divieto di sosta all'ufficio Polizia Municipale unitamente alla presentazione dell'istanza di cessazione di assoggettamento al canone all'ufficio tributi su moduli messi a disposizione dello stesso ufficio.

Art. 27

Occupazioni permanenti effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da parte di chiunque per la fornitura di servizi di pubblica utilità, la misura complessiva del canone annuo è determinata in 1,50 Euro per utenza, dove il numero delle utenze è quella risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. L'importo indicato al comma 1 è rivalutato ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e, in ogni caso, la misura del canone non può essere inferiore a 800,00 Euro.

3. Il canone per gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità riconducibili al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 259/2003 è pari alla somma forfettaria di 800,00 Euro, importo oggetto di rivalutazione in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e la durata dell'occupazione è regolata da apposita convenzione con il comune.

4. Il canone relativo alla casistica del presente articolo è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del codice approvato con D.Lgs. n. 82/2005.

Art. 28

Criteri per la determinazione della tariffa

1. Le tariffe standard, annuali e giornaliere, previste dai commi 841 e 842 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, determinano il canone di occupazione da applicare in maniera graduale in relazione ai seguenti elementi e parametri:

- a) misura in metri quadrati della superficie occupata;
- b) durata dell'occupazione;
- c) categoria, 1^a o 2^a, a cui appartiene l'area o lo spazio occupato, come indicato all'art. 3;
- d) coefficiente che esprime il valore della collocazione dell'area comunale in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suo uso pubblico o per il suo diminuito valore di godibilità per le sue caratteristiche storiche, paesaggistiche e ambientali;
- e) coefficiente di posizione dell'area in relazione alla prossimità dell'attività svolta dal titolare dell'occupazione.

2. Per quanto riguarda il coefficiente di collocazione nel territorio [cfr. lettera d) del comma 1] con riferimento alla zonizzazione ex art. 2 del D.M. n. 1444/1968 del regolamento urbanistico vigente, il suo valore è:

- pari a 1 per le aree a prevalente destinazione residenziale di tipo "B", "C", ovvero destinati a servizi pubblici o di pubblica utilità "F";
- pari a 0,75, per le aree a prevalente destinazione produttiva di tipo "D" e di tipo agricolo "E";
- pari a 0,50 per le zone di tipo "A";

dove le aree definite "a prevalente destinazione" si intendono comprensive delle strade, delle piazze e dei parcheggi;

3. Per quanto riguarda il coefficiente di posizione dell'area in relazione all'attività svolta [cfr. lettera e) del comma 1] i valori sono i seguenti:

- pari a 1,50 se l'area è aderente e l'attività svolta è non alimentare;



Comune di Montopoli in Val d'Arno

- pari a 1 se l'area è aderente e l'attività svolta è di tipo alimentare;
 - pari a 0,75, se l'area è prossima in una fascia minore o uguale a 10 m e per qualsiasi attività;
 - 0,50, se l'area è prossima in una fascia compresa tra 10 e 30 m per qualsiasi attività;
4. La tariffa di base, annuale o giornaliera, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI.
5. I criteri per la determinazione del canone possono essere aggiornati dalla Amministrazione comunale, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, con deliberazione della Giunta Comunale e successiva ratifica dell'organo consiliare.
6. Con l'approvazione dei criteri per la determinazione del canone è stabilita anche la loro entrata in vigore, comunque non eccedente il 1° gennaio dell'anno successivo.
7. Per miglior lettura del canone, le tariffe unitarie riferite al metro quadrato di superficie e relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nella tabella di sintesi (cfr. "Allegato A").

Art. 29

Riduzioni e maggiorazioni

1. Le tariffe base del canone per le occupazioni permanenti sono ridotte:
- del 50% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
 - del 70% se effettuate con tende fisse o retrattili aggettanti su suolo;
 - del 50% se effettuate con passi carrabili;
 - del 50% se dettate da procedimenti di evidenza pubblica finalizzate alla concessione di aree di proprietà comunale da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande e/o servizi al pubblico;
 - del 50% per la frazione dell'anno di durata inferiore o uguale a 6 mesi, quando la durata complessiva non è superiore a 18 mesi;
2. Le tariffe base del canone per le occupazioni temporanee sono ridotte:
- del 50% quando la durata non è inferiore ai 15 giorni e non superiore a 180 giorni;
 - del 70% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
 - del 70 % se effettuata con tende fisse o retrattili aggettanti su suolo;
 - del 50% se effettuate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
 - del 50% se effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia in tutte le aree del territorio diverse dalla "A" con riferimento alla zonizzazione ex art. 2 del D.M. n. 1444/1968 del regolamento urbanistico vigente;
 - del 75% se effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia nelle aree di tipo "A" del territorio con riferimento alla zonizzazione ex art. 2 del D.M. n. 1444/1968 del regolamento urbanistico vigente, quando eccedenti i limiti e le condizioni per l'esenzione riportate alla lett. h) del comma 2 dell'art. 23;
 - del 80% se realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive eccedenti i limiti di esenzione indicati all'art. 23;
 - del 80% se finalizzate alla realizzazione di reti di servizio pubblico;
 - del 50% quando la durata non sia superiore a 30 giorni e con carattere ricorrente, senza continuità, nel corso dell'anno;
3. Le occupazioni effettuate a servizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate con tavoli, gazebo, pedane e qualunque altro manufatto debitamente autorizzato sono ridotte:
- del 100% se la superficie è pari o inferiore a 30 metri e sono esercitate per un periodo maggiore di 180 giorni e inferiori ad un anno;
 - del 50% per la parte residuale rispetto alla casistica sub lettera a);
 - del 50% se sono esercitate in maniera permanente.
4. Per le occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante di durata maggiore di tre giorni, ai fini tariffari la superficie occupata è calcolata, nella misura: a) del 50% fino a 100 m²; b) del 25% oltre i 100 m² e fino a 1000 m²; c) del 10% oltre 1000 m².



Comune di Montopoli in Val d'Arno

5. Nelle occupazioni permanenti di durata non superiore a 18 mesi, la frazione d'anno di durata inferiore o uguale a 6 mesi è soggetta a canone ridotto al 50%.
6. Le tariffe per le occupazioni eccedenti la superficie di quattrocentocinquanta metri quadrati (450 mq.), sia permanenti che temporanee, sono ridotte del 90%.
7. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano in maniera distinta e cumulativa tra loro ove ne ricorrano i casi.

Art. 30

Disposizioni transitorie.

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate con il versamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.
2. In relazione al primo comma è facoltà del responsabile del tributo richiedere motivatamente agli interessati titolari l'eventuale aggiornamento degli atti con documentazione integrativa.

CANONE UNICO PATRIMONIALE – TARIFFE CANONE OCCUPAZIONI PERMANENTI COMPRENSIVE DI MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI (valori in Euro/mq)						
		Categoria territorio 1			Categoria territorio 2	
TARIFFA BASE GIORNI (L. 160/2019 – ART. 1, 841 C.)		40,00			30,00	
Ordinaria		40,00			30,00	
Ordinaria spazi soprastanti e sottostanti il suolo		20,00			15,00	
Ordinaria sottosuolo		10,00			7,50	
Per serbatoi fino a 3.000 litri		10,00			7,50	
Per serbatoi oltre 3.000 lt per ogni 1000 lt in più		10,00			7,50	
Tende fisse o retrattili aggettanti		12,00			9,00	
Passi carrabili		20,00			15,00	
Ordinaria a servizio di attività commerciali, artigianali e somministrazione alimenti e bevande		Collocazione territorio			Collocazione territorio	
		A	B-C-F	D		D-E
<i>Posizione</i>	<i>Contigua non alimentare</i>	30,00	60,00	45,00		33,75
	<i>Contigua alimentare</i>	20,00	40,00	30,00		22,50
	<i>Prossimità < 10 metri</i>	15,00	30,00	22,50		16,88
	<i>Prossimità 10 < 30 metri</i>	10,00	20,00	15,00		11,25
A servizio di attività ex avvisi pubblici		10,00	20,00	15,00		11,25

CANONE UNICO PATRIMONIALE – TARIFFA CONDUTTURE E CAVI PER SERVIZI PUBBLICI	
TARIFFA BASE GIORNI (L. 160/2019 – ART. 1, 831 C.)	1,50 Euro/utenza, con minimo 800,00 Euro

CANONE UNICO PATRIMONIALE – TARIFFA PER SRB E SIMILI	
TARIFFA BASE GIORNI (L. 160/2019 – ART. 1, 831-BIS C.)	800,00 Euro + rivalutazione ISTAT



Comune di Montopoli in Val d'Arno

CANONE UNICO PATRIMONIALE – TARIFFE CANONE OCCUPAZIONI TEMPORANEE COMPRENSIVE DI MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI (valori in Euro/mq)		
	Categoria territorio 1	Categoria territorio 2
TARIFFA BASE GIORNI (L. 160/2019 – ART. 1, 842 C.)	0,70	0,50
Ordinaria	0,88	0,66
Ordinaria per più di 15 gg e meno di 180 gg	0,44	0,33
Ordinaria spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,26	0,20
Tende fisse o retrattili aggettanti	0,20	0,26
Per produttori agricoli che vendono loro prodotti	0,44	0,33
Attività edilizia NON in zona “A”	0,44	0,33
Attività edilizia in zona “A”	0,22	
Manifestazioni politiche, culturali e sportive	0,18	0,13
Per reti di servizio pubblico	0,88	0,66
Saltuarie ma ricorrenti	0,44	0,33
Attività alimenti e bevande < 30 mq e più di 180 giorni	0,00	0,00
Attività alimenti e bevande oltre 30 mq e più di 180 gg	0,44	0,33
Attrazioni, giochi e spettacoli < 100 mq	0,44	0,33
Attrazioni, giochi e spettacoli > 100 mq e < 1.000 mq	0,22	0,16
Attrazioni, giochi e spettacoli > 1.000 mq	0,09	0,07



Comune di Montopoli in Val d'Arno

TITOLO V CANONE MERCATALE

Art. 31

Ambito e generalità

1. In ottemperanza dei commi 837 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 160/2019, l'occupazione, anche abusiva, delle aree pubbliche destinate ad attività di mercato e similari è soggetta a specifico canone come previsto dal presente titolo del regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale.
2. Per "occupazione di aree pubbliche o similari" deve intendersi riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune di Montopoli in Val d'Arno destinati a mercati o a qualsiasi attività comunque denominata oggetto del presente regolamento, anche se l'occupazione è esercitata in strutture attrezzate.

Art. 32

Criteri per la determinazione della tariffa

1. Le tariffe standard, annuali e giornaliere, previste dai commi 841 e 842 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, determinano il canone di occupazione da applicare in maniera graduale in relazione ai seguenti elementi e parametri:
 - a) misura in metri quadrati della superficie occupata;
 - b) durata dell'occupazione;
 - c) categoria, 1^a o 2^a a cui appartiene l'area o lo spazio occupato, come indicato all'art. 3;
2. L'applicazione del canone in relazione alla durata dell'occupazione, di cui alla lettera b) del comma 2 è effettuata con i seguenti criteri:
 - le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo a prescindere dalla data del loro inizio;
 - nelle occupazioni permanenti di durata non superiore a 18 mesi, la frazione d'anno di durata inferiore o uguale a 6 mesi è soggetta a canone ridotto al 50%;
3. La tariffa per le occupazioni dei concessionari dei posteggi nei mercati a carattere ricorrente con cadenza settimanale, tutti previsti in aree in area di categoria 1, è aumentata del 25% e al canone risultante è applicata la riduzione del 35%, e il canone è calcolato convenzionalmente sulla tariffa giornaliera frazionata in ore con le seguenti specificità:
 - nel mercato di Montopoli per un numero complessivo di 6 ore;
 - nel mercato di Marti per un numero complessivo di 4,5 ore;
 - nel mercato di Capanne per un numero complessivo di 4,5 ore;
 - nel mercato di San Romano, per un numero complessivo di 9 ore;
4. La tariffa per le occupazioni temporanee effettuate nei posteggi da parte dei non titolari di concessione (c.d. "spuntisti") è maggiorata del 25% senza applicazione di riduzioni con le precisazioni di cui al comma 6.
5. La tariffa per le occupazioni dei posteggi fuori mercato è calcolata con riferimento alla durata di 9 ore.
6. Ai non titolari di concessione dei posteggi (c.d. *Operatori spuntisti*) che siano stati registrati per almeno 25 presenze nel corso dell'anno precedente a quello di pagamento, è riconosciuto lo stesso canone dei titolari dei posteggi, fatta salva la facoltà di esercitare l'opzione di acquisto in abbonamento preventivo dei posteggi come dettato al successivo art. 33.
7. La tariffa di base, annuale o giornaliera, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI.

Art. 33

Canone in abbonamento

1. Il canone per l'occupazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi da parte degli *operatori spuntisti*, possono acquistare apposito ticket d'ingresso da consegnare agli organi di vigilanza nel momento dello svolgimento delle operazioni di spunta o, al massimo, entro due ore dall'inizio dell'orario di vendita



Comune di Montopoli in Val d'Arno

nell'area mercatale.

2. Il costo del singolo ticket d'ingresso giornaliero è pari a 11,00 Euro mentre l'acquisto cumulativo di più ticket d'ingresso in forma di abbonamento comporta sconti riportati di seguito:

- costo abbonamento da 10 ticket pari a 90,00 Euro;
- costo abbonamento da 5 ticket 50,00 Euro.

3. I ticket e gli abbonamenti devono essere richiesti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, compilando l'apposito modulo previsto e dietro presentazione dell'avvenuta attestazione di pagamento che può essere effettuato direttamente allo sportello mediante pagamento in contanti o con Pago Bancomat oppure in maniera preventiva tramite PagoPA seguendo le relative istruzioni.



Comune di Montopoli in Val d'Arno

CANONE UNICO PATRIMONIALE – TARIFFE CANONE MERCATALE COMPRESIVA DI MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI (valori in Euro/mq)						
		Categoria 1			Categoria 2	
TARIFFA BASE GIORN (L. 160/2019 – ART. 1, 842 C.)		0,70			0,53	
Maggiorazione	25,00%	0,84			0,63	
Riduzione per concessionari	35,00%	Ore durata	Concessionari	Spuntisti	Concessionari	Spuntisti
Area mercatale	Montopoli (cap.)	6	0,140	0,220		
	Capanne	4,5	0,110	0,160		
	Marti	4,5	0,110	0,160		
	San Romano	9	0,210	0,330		
Aree fuori mercato [€/mq/ora]			0,023	0,036	0,015	0,023

CANONE UNICO PATRIMONIALE – TARIFFE ANNUALI CANONE MERCATALE PER SINGOLO MERCATO E AREA FUORI MERCATO E DIMENSIONE BANCO (valori in Euro)												
Area mercatale	Categoria 1						Categoria 2					
	Dimensione banco concessionari (m)			Dimensione banco operatori spuntisti (m)			Dimensione banco concessionari (m)			Dimensione banco operatori spuntisti (m)		
	<i>10 x 6</i>	<i>8 x 6</i>	<i>5 x 6</i>	<i>10 x 6</i>	<i>8 x 6</i>	<i>5 x 6</i>	<i>10 x 6</i>	<i>8 x 6</i>	<i>5 x 6</i>	<i>10 x 6</i>	<i>8 x 6</i>	<i>5 x 6</i>
Montopoli	443,63	354,90	221,81	682,50	546,00	341,25						
Capanne	332,72	266,18	166,36	511,88	409,50	255,94						
Marti	332,72	266,18	166,36	511,88	409,50							
San Romano	665,44	532,35	332,72	1023,75	819,00	511,88						
Fuori mercato	665,44	532,35	332,72	1023,75	819,00	511,88	499,08	399,26	249,54	767,81	614,25	383,91

CANONE UNICO PATRIMONIALE – TARIFFE GIORNALIERE CANONE MERCATALE PER SINGOLO MERCATO E AREA FUORI MERCATO E DIMENSIONE BANCO (valori in Euro/mq)												
Area mercatale	Categoria 1						Categoria 2					
	Dimensione banco concessionari			Dimensione banco operatori spuntisti			Dimensione banco concessionari			Dimensione banco operatori spuntisti		
	<i>10 x 6</i>	<i>8 x 6</i>	<i>5 x 6</i>	<i>10 x 6</i>	<i>8 x 6</i>	<i>5 x 6</i>	<i>10 x 6</i>	<i>8 x 6</i>	<i>5 x 6</i>	<i>10 x 6</i>	<i>8 x 6</i>	<i>5 x 6</i>
Montopoli	8,53	6,83	4,27	13,13	10,50	6,56						
Capanne	6,40	5,12	3,20	9,84	7,88	4,92						
Marti	6,40	5,12	3,20	9,84	7,88	4,92						
San Romano	12,80	10,24	6,40	19,69	15,75	9,84						
Fuori mercato	12,80	10,24	6,40	19,69	15,75	9,84	9,80	7,68	4,80	14,77	11,81	7,38



Comune di Montopoli in Val d'Arno

TITOLO VI CANONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 34

Peculiarità e presupposto

1. Il presente titolo, a sensi dei commi 816, 819, lett. b), 820, 821, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 832, 835, dell'art. 1 della legge n. 160/2019, disciplina le modalità di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari e le pubbliche affissioni mediante impianti installati su aree come definite dal comma 4 dell'art. 1.
2. Il canone, calcolato sulla base delle tariffe standard annua e temporanea fissate dalla legge, modulandone l'importo in relazione alle maggiorazioni e/o riduzioni previste ai successivi articoli, si applica:
 - agli impianti pubblicitari, visivi, luminosi o acustici o con qualsiasi altro mezzo esercitati diversi da quelli assoggettati al canone sulle pubbliche affissioni, esposte od effettuate nell'ambito del territorio comunale in luoghi pubblici o aperti al pubblico o su aree di proprietà diversa dal comune ma che comportino l'esposizione del messaggio pubblicitario verso luoghi e spazi pubblici o comunque da tali luoghi visibili e percepibile;
 - agli impianti di pubbliche affissioni di proprietà del comune, collocati su aree pubbliche o immobili di soggetti terzi sui quali il comune esercita il diritto di affissione;
 - all'esterno di veicoli adibiti a trasporto pubblico o privato.
 - all'affissione diretta, da parte degli interessati, in spazi di loro pertinenza, di manifesti, avvisi e fotografie;
3. Il canone non si applica:
 - alle affissioni di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali o culturali, comunque senza alcuna rilevanza economica o commerciale, ai sensi dell'ultimo alinea del comma 836 dell'art. 1 della legge n. 160/2019;
 - alla affissione di manifesti contenenti messaggi e informazioni in materia di pubblica sicurezza;
 - alle affissioni di manifesti relativi ad adempimenti di legge;
 - alle affissioni di manifesti contenenti messaggi e informazioni del Comune di Montopoli V.A. ovvero di soggetti e associazioni per iniziative che abbiano avuto il patrocinio del comune stesso, con espressa menzione di ciò.

Art. 35

Soggetto passivo e titolarità del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione e, comunque, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari anche in maniera abusiva e in solido dal soggetto per il quale è effettuata la pubblicità.
2. Il canone non è divisibile e il versamento dello stesso viene effettuato da chiunque abbia interesse alla sua corretta corresponsione al comune ai sensi dell'art. 1292 del Codice Civile.
3. Per la pubblicità esposta all'esterno di veicoli adibiti a trasporto pubblico o privato, il canone è dovuto sia al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio sia al comune presso il quale il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

Art. 36

Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe per la determinazione del canone sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro la data fissata dalle norme di legge per l'approvazione del bilancio comunale e sono stabilite in relazione alla categoria del territorio delimitato come indicato all'art. 4 e in relazione alla sussistenza o meno del vincolo di cui all'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004.



Comune di Montopoli in Val d'Arno

2. Per le peculiarità del servizio, le tariffe per la determinazione del canone delle pubbliche affissioni, sono stabilite:
- con riferimento al parametro del foglio di centimetri 70 x 100 e multipli modulari di questo;
 - in relazione all'estensione superficiale, minore o maggiore o uguale ad 1 metro quadro, del messaggio pubblicitario con le seguenti ulteriori specificità:
 - per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli di formato cm 70 x 100 la tariffa è aumentata del 50%;
 - per i manifesti costituiti da otto a dodici fogli modulari costituenti un unico messaggio pubblicitario, la tariffa è aumentata del 50% mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli l'aumento è del 100%;
 - per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, od entro il termine di due giorni se trattasi di affissioni commerciali, ovvero nelle ore notturne dalle ore 20:00 alle 7:00 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10% con un minimo di 30 Euro.
3. Gli aumenti tariffari, ove previsti, sono applicati in maniera distinta e cumulativa qualora ne ricorrano i casi, e anche qualora il committente richieda espressamente che singoli manifesti, anche se relativi ad oggetti diversi, vengano affissi su uno stesso spazio in modo da costituire un unico complesso pubblicitario avente un'estensione corrispondente ai formati predetti.
4. La tariffa dei diritti sulle pubbliche affissioni è ridotta del 50%:
- per i manifesti e gli avvisi dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione, ai sensi di legge e del presente regolamento;
 - per i manifesti e gli avvisi dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose italiane o dei paesi della Comunità Economica Europea;
 - per i manifesti e gli avvisi delle associazioni d'arma e combattentistiche a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso, legalmente riconosciute, dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori e dell'Ente Nazionale Industrie Turistiche;
 - per i manifesti e gli avvisi relativi agli spettacoli viaggianti e agli spettacoli di beneficenza;
 - per i manifesti e gli avvisi riguardanti i festeggiamenti patriottici e religiosi;
 - per gli annunci mortuari.
5. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, le tariffe del canone sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, già adottate e non modificate, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 37

Criteria per la determinazione della tariffa

1. Le tariffe standard, annuali e giornaliere, previste dai commi 826 e 827 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, che con le modalità di misura metrica di cui all'art. 37 determinano il canone di occupazione da applicare in maniera graduale in relazione ai seguenti elementi e parametri:
- estensione inferiore o uguale e superiore a 1 metro quadrato e, successivamente, per misure discrete contenute tra 1 e 5 metri quadrati, tra 5 e 8 metri quadrati e superiori a 8 metri quadrati;
 - sistema di effettuazione del messaggio pubblicitario:
 - annuale: ordinario opaco, ordinario luminoso, ordinario luminoso intermittente;
 - giornaliera: volantinaggio, con sistemi acustici, con sistemi visivi, con proiezioni, con pannelli, con aeromobili, con palloni frenati, con striscioni e festoni, con locandine;
 - durata in giorni della pubblicità temporanea;
 - categoria, 1^a o 2^a a cui appartiene l'area o lo spazio occupato, come indicato all'art. 3;
 - presenza del vincolo paesaggistico ex art. 136 del D.Lgs. n. 36/2004.
2. I criteri per la determinazione del canone possono essere aggiornati dalla Amministrazione comunale, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, con deliberazione della Giunta Comunale e successiva ratifica dell'organo consiliare.
3. Con l'approvazione dei criteri per la determinazione del canone è stabilita anche la loro entrata in



Comune di Montopoli in Val d'Arno

vigore, comunque non eccedente il 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Per miglior lettura del canone, le tariffe unitarie sono riferite al metro quadrato di superficie e relative ad ogni singola tipologia di pubblicità mentre quelle relative alle pubbliche affissioni sono riportate anche con riferimento al parametro del singolo foglio 100 x 70 cm e suoi multipli

Art. 38

Determinazione del canone per la pubblicità

1. Per la pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, fregi, cartelli, targhe, standardi, teli, tende, ombrelloni, globi, fac-simili, o altri mezzi simili, il canone è determinato in base alla superficie complessiva della figura piana geometrica in cui è ricompreso il mezzo pubblicitario e il suo eventuale supporto, calcolata con il parametro del "metro quadrato" con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore.

2. Il canone non è dovuto per i mezzi pubblicitari con superficie inferiore o uguale a 0,30 m² (300 centimetri quadrati) e per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede dove si svolge l'attività cui si riferiscono, inferiore o uguale a 5 metri quadrati, significando che in caso di superfici maggiori il canone è dovuto per l'intera superficie.

3. Per mezzi pubblicitari che si sviluppano su più superfici (c.d. *polifacciali*) l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva di tutte le facce adibite alla pubblicità.

4. Per i globi ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie non è contenuta in una singola figura geometrica piana, ovvero sia costituita da poliedri tutti utilizzati per la pubblicità, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dalla intera superficie in caso di sfere¹, ovvero dalla somma di tutte le superficie costituenti il poliedro.

5. Ove non sia possibile la somma di tutte le superfici costituenti il poliedro, la superficie soggetta a canone è quella del minimo solido geometrico che può circoscrivere il mezzo pubblicitario stesso.

6. Rientrano nel concetto di cui al comma precedente anche i disegni accompagnati da iscrizioni o diciture, nonché quei fregi atti di per sé stessi ad individuare il prodotto di una certa marca o un determinato soggetto esercente un'attività diretta alla produzione di beni o di servizi.

7. Per la pubblicità costituita da elementi separati e componibili, la superficie complessiva è costituita dalla figura geometrica minima che racchiude l'intero messaggio pubblicitario per tutta la sua estensione.

8. I festoni di bandiere e simili, si considerano agli effetti del calcolo della superficie tassabile, come unico mezzo pubblicitario.

9. Fermo restando le esclusioni previste dalle lettere o), p) e q) del comma 833 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, per la pubblicità:

- effettuata a mezzo di sistemi luminosi, anche se intermittenti, il canone si applica per ciascun metro quadrato della superficie effettivamente adibita alla proiezione, ovvero sulla quale viene indirizzata la proiezione e per la durata calcolata in giorni, con un minimo di un giorno, indipendentemente da numero degli avvisi che vengono eseguiti e dal numero dei prodotti e delle ditte cui essi si riferiscono;
- effettuata in locali aperti al pubblico a mezzo diapositive o proiezioni cinematografiche i criteri per l'applicazione del comma sono quelli del precedente comma, e indipendentemente dalla misura dello schermo, che viene commisurato ad un metro quadrato, secondo quanto indicato in tabella;
- visiva effettuata all'interno e all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato, ivi compresi battelli, barche e aeromobili, il canone è dovuto in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo espressa in metri quadrati, con minimo di 1 m²;
- visiva effettuata, per conto proprio o di terzi, con veicoli adibiti ai fini pubblicitari, anche se con contemporaneo trasporto di merci, il canone per la circolazione del veicolo nel territorio del Comune, purché non in semplice transito, è dovuto per ogni giorno o frazione di giorno e per ogni metro quadrato della superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo;

1 $S = 4\pi r^2$



Comune di Montopoli in Val d'Arno

- effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli iscrizioni od altri mezzi pubblicitari, il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito;
- effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili da posti fissi, il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno e per ciascuna ditta.

Art. 39

Ulteriori esenzioni

1. Fermo restando le esenzioni di legge, sono esenti dal canone per le pubbliche affissioni:
 - la propaganda elettorale in periodo di elezioni e referendum, in quanto valgono le norme speciali vigenti;
 - i manifesti e gli avvisi riguardanti l'attività istituzionale del Comune esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - i manifesti e gli avvisi delle autorità militari relativi alla chiamata alle armi ed ai richiami alle armi;
 - i manifesti e gli avvisi dello Stato, delle regioni e delle Province in materia di tributi;
 - i manifesti e gli avvisi delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - ogni altro manifesto od atto delle autorità la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - i manifesti e gli avvisi concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Con provvedimento della G.M. può essere concessa esenzione parziale o totale del canone per la pubblicità messa in atto per:
 - a) manifestazioni storiche, culturali, turistiche o sportive patrocinate dalla A.C.;
 - b) restauri e risanamenti conservativi di immobili di proprietà comunale o di particolare pregio architettonico ai sensi dello strumento urbanistico vigente o, ancora, classificati o vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 per i quali i privati attivino procedure di finanziamento e/o sponsorizzazione dei lavori occorrenti, con rappresentazione che interessino gli immobili, le impalcature o le recinzioni del cantiere;
 - c) forme di sponsorizzazione per l'avvenuta adozione di aree e spazi pubblici e/o arredi urbani come disciplinato da apposito regolamento comunale in materia.

Art. 40

Termini e modalità per il pagamento del canone per gli impianti pubblicitari e pubbliche affissioni

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le stesse modalità previste indicate al comma 7 dell'art. 7.

Art. 41

Pubblicità abusiva

1. L'esposizione o la collocazione di messaggi pubblicitari non autorizzati o non asseverati nei casi previsti, ovvero risultanti non conformi alle condizioni e caratteristiche stabilite dall'autorizzazione, sia per forma, contenuto, dimensioni, colori, sistemazione e ubicazione, è considerata abusiva e soggetta alle sanzioni di legge e di regolamento.
2. Sono altresì considerati abusivi:
 - i sistemi pubblicitari per le quali siano stati omessi le prescritte dichiarazioni e i dovuti pagamenti;
 - gli impianti per cui sia intervenuta decadenza e revoca dell'autorizzazione e il titolare e/o responsabile non abbia provveduto alla rimozione completa e totale nei 10 giorni successivi;
 - le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e i dovuti pagamenti;
 - le affissioni abusive si presumono essere state effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.



Comune di Montopoli in Val d'Arno

3. Fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada, agli impianti pubblicitari abusivi e alle affissioni abusive è dovuta una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone oltre a corrispondere il canone dovuto.
4. Nel caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione l'eventuale versamento del canone non dà diritto al suo rimborso.
5. I responsabili di collocazioni non autorizzate possono denunciare volontariamente gli impianti e i mezzi pubblicitari abusivi posti in essere, ai fini dell'applicazione della definizione agevolata di cui al successivo art. 44.

Art. 42

Rimozioni e spostamenti

1. Ai sensi del comma 822 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, per la rimozione degli impianti abusivi si procede con provvedimento dirigenziale, previa immediata copertura della pubblicità all'atto del processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.
2. Il provvedimento dirigenziale di rimozione dispone la rimozione dell'impianto pubblicitario abusivo entro un termine non superiore a 15 giorni, a cura e spese dei responsabili che hanno effettuato l'installazione pubblicitaria e per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. In caso di inottemperanza al provvedimento di rimozione, alla rimozione provvede il comune con ogni onere e spesa relativi a carico, in solido, del responsabile dell'installazione e del soggetto per conto del quale è stata effettuata la pubblicità, con un minimo di 5,00 Euro per ogni manifesto standard quando la rimozione o la copertura riguardi i manifesti affissi in maniera abusiva.
4. Nel caso in cui l'A.C. ordini la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da necessità estetiche, da esigenze di servizio o di viabilità o da cause di forza maggiore (demolizione o costruzione di stabili, ecc.), l'interessato ha diritto a rinunciare alla continuazione della pubblicità ed ottenere il rimborso dell'imposta già anticipata e relativa al periodo non utilizzato.
5. Nei casi indicati dal comma 5 dell'art. 41, l'interessato non ha diritto a compensi o indennizzi di sorta.

Art. 43

Accertamenti d'ufficio

1. Il Comune può procedere ad accertamenti volti a verificare che i mezzi pubblicitari possiedano tutti i requisiti di legge e di regolamento, notificando apposito avviso motivato di avvio di procedimento all'interessato ai sensi della legge n. 241/1990.
2. Il Comune ha sempre facoltà di procedere al controllo del materiale pubblicitario e vietarlo nel caso contenga offesa al pubblico decoro, messaggi offensivi a persone, genere, etnie e religioni.

Art. 44

Definizione agevolata

1. Nei casi di cui al comma 5 dell'art. 41, al fine dell'emersione volontaria dell'abusivismo, con riferimento alle sanzioni previste dallo stesso articolo, dai responsabili è dovuta:
 - a) per gli impianti e i mezzi pubblicitari conformi al regolamento comunale, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del 30% del canone dovuto;
 - b) per gli impianti e i mezzi pubblicitari non conformi al regolamento comunale, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del 50% del canone dovuto, subordinatamente alla presentazione di un piano d'intervento di riqualificazione dell'impianto pubblicitario che dovrà essere realizzato a completa cura e spese degli interessati.



TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti, statali e regionali che si intendono comunque prevalenti in attesa della formale modifica del regolamento stesso.

Art. 46

Entrata in vigore - Abrogazione di norme previgenti

1. Il presente regolamento entra in vigore:
 - dal 1° gennaio 2023 quanto a occupazione di spazi pubblici e canone mercatale;
 - dal 1° gennaio 2024 quanto a canone per la pubblicità ed esposizione pubblicitaria.
2. In relazione al termine indicato alla lett. c) del comma 2 dell'art. 7, per l'anno 2023 la scadenza è fissata al 30 giugno.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento come sopra articolato, sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano tale materia, che risultino in contrasto o incompatibili.



Comune di Montopoli in Val d'Arno

CANONE UNICO PATRIMONIALE – TARIFFE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI COMPRENSIVE DI MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI (valori in Euro/foglio 70 x 100 cm)			
	Categoria territorio 1	Categoria territorio 2	Area soggetta art. 136 del Codice dei beni culturali
TARIFFA BASE GIORNI (L. 160/2019 – ART. 1, 827 C.)	0,49	0,37	
Ordinaria per i primi 10 giorni	0,83	0,62	0,96
Ordinaria per 15 giorni	1,08	0,81	1,24
Ordinaria per 20 giorni	1,32	0,99	1,52
Ordinaria per 25 giorni	1,57	1,18	1,80
Ordinaria per 30 giorni	1,81	1,36	2,08

CANONE UNICO PATRIMONIALE – TARIFFE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI COMPRENSIVE DI MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI PER MANIFESTI FINO A 1 MQ (valori in Euro/mq)						
	Categoria territorio 1		Categoria territorio 2		Area soggetta art. 136 del Codice BB.CC.	
TARIFFA BASE GIORNI (L. 160/2019 – ART. 1, 827 C.)	0,49		0,37			
Differenziazione per superfici pubblicità minori o maggiori di 1 mq	< 1 m	≥ 1 mq	< 1 mq	≥ 1 mq	< 1 mq	≥ 1 mq
Ordinaria per i primi 10 giorni	1,19	1,79	0,62	0,89	1,37	2,05
Ordinaria per 15 giorni	1,54	2,31	1,16	1,34	1,77	2,66
Ordinaria per 20 giorni	1,89	2,84	1,42	1,73	2,17	3,26
Ordinaria per 25 giorni	2,24	3,36	1,68	2,13	2,58	3,86
Ordinaria per 30 giorni	2,59	3,89	1,94	2,52	2,98	4,47

MAGGIORAZIONI PER PARTICOLARI COMMISSIONI, SERVIZI E SUPERFICIE DI PUBBLICITA'	
Maggiorazione canone per commissioni < 50 fogli	50 %
Maggiorazione canone per manifesti con n. fogli > 8 e < 12	50%
Maggiorazione canone per manifesti con n. fogli > 12	100%
Maggiorazione per urgenza, per servizio effettuato entro due giorni della commissione, nelle ore notturne (20:00-7:00), ovvero nei giorni festivi	10 % con minimo 30,00 Euro